



Via Bossi 2a  
6901 Lugano  
telefono 091/815 55 11  
fax 091/815 55 19

Repubblica e Cantone  
Ticino

**Camera di protezione del Tribunale d'appello  
Ispettorato  
6901 Lugano**

telefono  
fax

telefono

Alla cortese attenzione di tutti gli interessati

Incarto n.

Vs. riferimento:

Lugano

17 novembre 2020

## **Circolare n. 1/2020**

### **Diritti di visita in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19**

Le famiglie separate si organizzano con senso di responsabilità e nel rispetto delle indicazioni sanitarie ricevute per esercitare i diritti di visita così come stabiliti o per sostituirli, se necessario, con videochiamate. Ogni situazione familiare è unica e diversa dall'altra. Devono dunque in ogni fattispecie essere ponderati sia l'interesse del minore a mantenere un contatto regolare con il genitore con cui non vive, sia gli interessi generali di salute pubblica legati al contenimento del virus.

Né le direttive federali rilasciate per limitare la diffusione del COVID-19, né quelle cantonali, prevedono norme specifiche per l'esercizio dei diritti di visita.

Sulla base di questi presupposti, le regole applicabili ai diritti di visita sono le seguenti:

#### **1. I diritti di visita sono mantenuti.**

Tale principio vale allo stato attuale anche per i diritti di visita dei minori collocati presso famiglie affidatarie o presso centri educativi per minorenni.

Allo stesso modo il diritto di visita svolto presso i punti d'incontro viene regolarmente esercitato.

## **2. Sulla base del principio del mantenimento dei diritti di accesso, gli elementi che seguono forniscono alcuni dettagli pratici.**

### **2.1 Diritti di visita in Ticino e Svizzera**

I diritti di visita che si svolgono in Svizzera, da soggetti residenti tutti sul territorio svizzero, sono mantenuti e da esercitare secondo le regole previste nelle decisioni delle autorità (ARP o Preture) o nelle convenzioni tra genitori.

Secondo le raccomandazioni della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) del 3 aprile 2020, nella maggior parte delle situazioni, due nuclei familiari distinti che rispettano le indicazioni sanitarie in cui vivono i genitori di un minore o di più minori sono da considerare come un unico nucleo diviso in due abitazioni. Il minore alterna i suoi soggiorni tra un nucleo e l'altro.

Vi sono tuttavia dei casi ove il rischio di contagio o per la salute pubblica giustifica che i genitori concordino che le relazioni personali tra il genitore non affidatario e il minore siano mantenute in modo alternativo tramite videochiamate. Qualora i genitori non fossero disposti a trovare una soluzione comune o non fosse possibile farlo, spetta al genitore che ha motivo di fare sospendere il diritto di visita di adire l'Autorità regionale di protezione, motivando la sua richiesta.

Questi casi sono da considerarsi eccezionali.

### **2.2 Diritti di visita di figli minorenni che comportano un viaggio verso o dall'Italia**

Per esercitare il diritto di visita di figli minorenni, il genitore residente in Italia o il genitore che dalla Svizzera porta il figlio minorenne in Italia all'altro genitore per l'esercizio del diritto di visita, deve portare con sé l'autocertificazione<sup>1</sup> necessaria.

#### **Regole svizzere**

L'Italia non figura sull'elenco federale (valido dal 29.10.2020<sup>2</sup>) degli Stati con rischio elevato di contagio. Perciò non ci sono limitazioni, da parte della Svizzera, a spostamenti verso o dall'Italia per visitare i figli minorenni.

#### **Regole italiane**

Dalle informazioni rilasciate dalle competenti autorità italiane risulta che le visite transfrontaliere dei figli minorenni sono allo stato attuale consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 3 novembre 2020. Il genitore dovrà portare con sé (o compilare in loco quando controllato dalla polizia) l'autocertificazione.

---

<sup>1</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello\\_autodichiarazione\\_editabile\\_ottobre\\_2020.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf), consultato il 17.11.2020.

<sup>2</sup> <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1204858541>, consultato il 17.11.2020.